

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Manuale di organizzazione, gestione e controllo

METALCAM S.P.A.

Versione 8.0
Giugno 2022

INDICE

PREMESSA	3
2. <i>CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI.....</i>	<i>8</i>
3. <i>APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231</i>	<i>12</i>
4. <i>DESTINATARI DEL MODELLO</i>	<i>13</i>
5. <i>RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO.....</i>	<i>13</i>
6. <i>STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE</i>	<i>13</i>
7. <i>PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI.....</i>	<i>15</i>
8. <i>ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI.....</i>	<i>16</i>
9. <i>COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO</i>	<i>20</i>
10. <i>SISTEMA SANZIONATORIO.....</i>	<i>21</i>
11. <i>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</i>	<i>22</i>
12. <i>RIFERIMENTI.....</i>	<i>22</i>
PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN METALCAM S.P.A.....	24
1. <i>I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</i>	<i>24</i>
2. <i>I REATI SOCIETARI.....</i>	<i>38</i>
3. <i>I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</i>	<i>48</i>
4. <i>I REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO</i>	<i>53</i>
5. <i>I REATI INFORMATICI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</i>	<i>58</i>
6. <i>I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALI) E DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</i>	<i>62</i>
7. <i>DELITTI IN TEMA DI FALSITA' IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</i>	<i>65</i>
8. <i>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</i>	<i>67</i>
9. <i>REATI AMBIENTALI</i>	<i>70</i>
10. <i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE</i>	<i>78</i>
11. <i>DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE</i>	<i>80</i>
12. <i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA</i>	<i>82</i>
13. <i>DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA</i>	<i>84</i>
14. <i>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....</i>	<i>85</i>
15. <i>REATI TRIBUTARI</i>	<i>88</i>
16. <i>REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO</i>	<i>95</i>
17. <i>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....</i>	<i>100</i>

PREMESSA

La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

- **Presente testo**, parte descrittiva del **Manuale di organizzazione, gestione e controllo**.
- **Allegato 1**-Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche
- **Allegato 2**-Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001
- **Allegato 3**-Schema deleghe, procure e soglie autorizzative
- **Allegato 4**-Organigramma di METALCAM S.p.A.
- **Allegato 5**-Sistema Sanzionatorio
- **Allegato 6**-Codice di comportamento
- **Allegato 7**-Piano di implementazione
- **Allegato 8**-Identificazione e valutazione dei rischi
- **Allegato 9**-Procedure preventive

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi.

Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società. La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

METALCAM S.p.A. (la "Società") è un produttore a ciclo integrato di fucinati in acciaio speciale al carbonio, legato ed inossidabile convenzionato o rifiuto con processo ESR.

La Società è partecipata al 48% dalla holding Carlo Tassara S.p.A., dal Fondo Clessidra (42%) e da Lavoro S.p.A. (10%), società costituita dai dipendenti.

La Società ha scarsa probabilità di intrattenere rapporti commerciali direttamente con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "PA") ma è frequente l'intrattenimento di rapporti commerciali indiretti, vale a dire con clienti direttamente affidatari di servizi da PA o soggetti ad essa assimilabili (es. fornitura di componenti per costruttori di impianti finalizzati all'erogazione di pubblico servizio, ad esempio centrali elettriche).

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione di METALCAM S.p.A. ha approvato, in data 30/03/2010, il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e, contestualmente, il **Codice Etico**.

A seguito della novità normativa introdotta dal D.L. 93/2013, ovvero l'aggravante di frode informatica commessa ai danni dello Stato o altro Ente Pubblico mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale (ex art. 640-ter comma 3 del c.p.) e dell'entrata in vigore della L. 186/2014 che ha modificato l'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, estendendone l'applicazione anche alla nuova fattispecie di autoriciclaggio, il CdA ha aggiornato, in data 26/03/2015, il Modello di Gestione e Controllo introducendo i presidi aziendali necessari ad impedire la commissione di tali fattispecie di reato.

In data 13.10.2017 il CdA ha aggiornato il Modello alle novità introdotte:

- dalla Legge n. 68/2015 in materia di delitti contro l'ambiente;
- dalla Legge n. 69/2015 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio e la Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4.11.2016;
- dalla Legge 236/2016 che ha inserito nel Codice penale il nuovo articolo 601-bis ("Traffico di organi prelevati da persona vivente") ed esteso la disciplina dell'articolo 416, comma 6, c.p. ("Associazione per delinquere"), già reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001;
- dal D.Lgs. 38/2017, che ha modificato il reato di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e ha introdotto il nuovo reato di Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Successivamente la Società ha approvato una versione del Modello ulteriormente aggiornata alle seguenti novità normative intercorse:

- La L. 17 ottobre 2017 n. 161 (riforma del Codice Antimafia) ha modificato l'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/01;
- la L. 30 novembre 2017, n. 179 è intervenuta sull'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 disponendo che i Modelli debbano ora prevedere un sistema di comunicazione delle segnalazioni che garantisca la tutela e la riservatezza degli autori della segnalazione (cd. sistema di whistleblowing);
- la L. 20 novembre 2017 n. 167 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia»;

- il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha soppresso:
 - l'art. 3 della Legge n. 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") sostituendolo con l'art. 604-bis del c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa";
 - l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali") sostituendolo con l'art. 452-quaterdecies del c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";
- la L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha ampliato il catalogo dei reati 231 introducendovi il reato di Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Successivamente la Società ha approvato una versione del Modello ulteriormente aggiornata alle seguenti novità normative intercorse:

- la L. 3 maggio 2019, n. 39 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-quaterdecies rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";
- la L. 21 maggio 2019, n. 43 ha modificato l'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso;
- la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione - con modificazioni - del D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto nel c.d. catalogo 231 - con efficacia a decorrere dal 25.12.2019 - l'art. 25 quinquiesdecies, mediante il quale viene estesa la punibilità dell'ente nell'ipotesi di commissione - nel suo interesse o a suo vantaggio - di alcune fattispecie di reati tributari previste dal D.lgs. 74/2000;
- il D.Lgs. 75/2020 - di attuazione della cd. direttiva PIF - ha integrato il catalogo dei reati 231 come segue:
 - ha esteso l'applicabilità dell'art. 24 del D.lgs. 231/01 introducendovi i delitti di:
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - frodi nel settore agricolo (art. 2 L. 898/1986);
 - nonché, dell'art. 25 d.lgs. 231/01, con i reati di:
 - peculato (artt. 314 comma 1 c.p. e 316 c.p.);
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
 - ha ampliato il catalogo dei reati tributari includendovi i delitti di:
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000),
 - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000),
 - indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito delle cd. grandi frodi IVA;
 - ha introdotto l'articolo 25-sexiesdecies relativo ai reati di contrabbando.

In data 01/02/2023 il CdA ha aggiornato il Modello alle novità introdotte:

- il D.Lgs. 184/2021 ha introdotto l'articolo 25-octies.1 relativo ai "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*";
- il D.Lgs. 195/2021 ha modificato le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), prevedendo, in particolare, l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni;

- la Legge n.238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" ha apportato alcune modifiche al c.d. Catalogo dei reati 231:
 - ha ampliato la descrizione delle condotte di alcuni "delitti informatici e trattamento illecito di dati" richiamati dall' 24-bis D.Lgs. 231/2001 ed introdotto aumenti di pena;
 - inserito aggravanti specifiche ed esteso le condotte di alcuni delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;
 - modificato i reati di market abuse richiamati dall' 25-sexies D.Lgs. 231/2001;
- la Legge 9 marzo 2022, n.22, recante «*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*», oltre a riformare significativamente le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, inserendo le fattispecie criminose nel Codice Penale, modificando la disciplina della confisca e inasprendo sensibilmente il trattamento sanzionatorio, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 i nuovi articoli 25-septiesdecies "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e 25-duodevicies "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

1. FINALITA'

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di METALCAM S.p.A., volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di METALCAM S.p.A. in attività "sensibili" in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da METALCAM S.p.A. in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui METALCAM S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al business e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;

le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno.

2. CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 (Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, la Legge n.116 del 3 agosto 2009, il D.Lgs. 121/2011 del 16 agosto 2011 e la Legge n.190 del 6 novembre 2012, Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere e Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di autoriciclaggio, Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, Legge n. 69 del 27 maggio 2015 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, Decreto Legislativo n.7 del 15 gennaio 2016 in materia di documenti informatici, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro, Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016 in materia di traffico di organi, Decreto Legislativo 38 del 15 marzo 2017, che ha modificato il reato di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e ha introdotto il nuovo reato di Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia, Legge n. 167 del 20 novembre 2017 relativa agli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018 contenente modifiche al codice penale, Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, Legge 3 maggio 2019 n. 39 in

materia di frodi in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, Legge 21 maggio 2019 n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" e Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale, e D.l. 14 luglio 2020, n. 75 con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione), della L. 18 novembre 2019, n. 133, in materia di sicurezza cibernetica, Decreto Legislativo n. 184 dell'8 novembre 2021 relativo alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, Decreto Legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea) recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale).

Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell'Allegato 1.

Le categorie di reato previste oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- peculato, corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L.25 gennaio 2006, n.29);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2011);

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001).

L'Allegato 2 contiene l'elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo"), nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali"), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che in METALCAM S.p.A. consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice della Società o al primo livello di riporto all'Amministratore Delegato;
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi.

E' pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, che viene reso accessibile a tutti i dipendenti di METALCAM S.p.A. (Allegato 4).

Infine, in forza di quanto disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere in Italia anche di reati commessi all'estero qualora siano presenti i seguenti presupposti:

- 1) il reato è commesso da un soggetto funzionalmente legato alla società, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- 2) la società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- 3) si verifichino i casi e le condizioni previste dagli articoli 7,8,9 e 10 del Codice Penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, per procedersi anche nei confronti della società è necessario che la richiesta sia formulata anche nei confronti della società stessa) e, anche nel

rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa¹;

- 4) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti della Società.

3. APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231

Ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza è stato affidato il compito di assistere i Responsabili delle varie Funzioni aziendali nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti. Nel corso del tempo sono stati effettuati i necessari interventi di revisione e aggiornamento, con le stesse modalità di seguito esposte.

In particolare Responsabili e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- suddiviso l'attività aziendale in processi (al fine di mappare sistematicamente l'intera realtà aziendale);
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati, utili al fine della prevenzione della fattispecie di comportamento a rischio;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (vedi capitolo 6.1);
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti;
- valutato il "rischio 231", in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso e impatto (Allegato 8-Identificazione e valutazione dei rischi);
- identificato ulteriori punti di controllo (es. introduzione di controlli di primo, secondo o terzo livello, formalizzazione della prassi in procedure preventive, etc.);
- raccolto le informazioni di cui sopra in apposito Documento di lavoro;
- raccolto gli interventi di miglioramento nel documento Piano di Implementazione, guida per la Società e l'OdV.

E' stato identificato un referente aziendale incaricato di dare applicazione al Piano di Implementazione, prima dell'adozione formale del Modello.

Nel corso delle attività la Società tramite il suddetto referente aziendale ha provveduto a dare attuazione alle azioni previste dal Piano di Implementazione, di conseguenza aggiornato, in particolare alla redazione e all'aggiornamento continuo delle Procedure preventive che sono andate nel tempo a recepire e dunque superare i contenuti del Documento di lavoro.

¹ Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001

4. DESTINATARI DEL MODELLO

Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il "*Personale*"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i "*Terzi*"): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di METALCAM S.p.A. o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o nel vantaggio della Società.

5. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO

I comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello ("Regole di condotta"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

In particolare METALCAM S.p.A. ha predisposto un apposito Codice di comportamento (Allegato 6), che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello.

Le Regole di condotta definite nel Codice di Comportamento, si integrano, inoltre, con quelle del Codice Etico adottato dalla Società quale "carta dei diritti e doveri fondamentali" attraverso la quale la Società stessa individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri *stakeholder* interni ed esterni.

Va precisato che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale e ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri; ha ad oggetto criteri di condotta che di per sé possono non rilevare dal punto di vista 231 ma che concorrono a creare un "ambiente" favorevole alla prevenzione dei reati;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, e ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

In sintesi, in una ipotetica gerarchia delle fonti normative interne il Codice di Comportamento si pone tra il Codice Etico (che ne rappresenta una sorta di Carta Costituzionale) e le procedure preventive (che identificano specifiche sequenze di comportamento operativo per il compimento di attività).

6. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui METALCAM S.p.A. è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

6.1. Organi societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione e a un Amministratore Delegato al quale sono conferiti poteri di ordinaria amministrazione con la sola esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione; in particolare i poteri dell'AD sono delimitati dai budget e dai piani approvati dal CdA (si rinvia all' Allegato 3-Schema deleghe, procure e soglie autorizzative e all'art. 21 dello Statuto stesso, che stabilisce in modo dettagliato tali materie e i limiti dei poteri dell'AD).

6.2. Definizione di responsabilità, unità organizzative

L'organigramma aziendale (Allegato 4) dà indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente. L'organigramma consente anche di specificare meglio le responsabilità assegnate.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito della Direzione Aziendale mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

6.3. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

Sulla base delle necessità operative della Società e, in particolare, in vista dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale, il CdA definisce lo schema dei poteri e delle deleghe.

Tale schema è descritto nell'Allegato 3-Schema deleghe, procure e soglie autorizzative, il quale evidenzia i poteri e le deleghe nelle aree di maggior rilevanza ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società).

Ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 si precisa che il conferimento di procura costituisce elemento significativo, che comporta il riconoscimento in capo al procuratore della qualifica di "soggetto apicale".

6.4. Procedure

METALCAM S.p.A. si è dotata, in ragione della sua struttura, di un apparato essenziale di procedure scritte che garantiscono il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti

derivanti dalla sua condizione di media impresa non quotata. Procedure che mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

Le procedure preventive elaborate a partire dal Piano di Implementazione sono raccolte nell'Allegato 9-Procedure preventive.

7. PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI

7.1. Principi di prevenzione

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- La presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- Chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- Segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - devono decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo;
- Tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- Verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- Rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli.
- Utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di marketing e vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

7.2. Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Fermo restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori;
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni";
- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia).

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 8).

8. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

8.1. Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto precedente, METALCAM S.p.A. istituisce un apposito organo collegiale, denominato "Organismo di Vigilanza" e regolato dalle disposizioni che seguono:

- Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. Il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente.
- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico.
- La revoca dell'OdV è atto del Consiglio di Amministrazione di METALCAM S.p.A. e avviene con maggioranza qualificata (vedi Art. 21, comma 3 dello Statuto) e per giusta causa. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina. I membri dell'OdV sono rieleggibili per una sola volta.
- La nomina a Presidente dell'OdV è limitata ai membri esterni.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.
- Dato il profilo di rischio della Società, i membri esterni dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti esterni all'azienda provvisti di specifiche competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia di revisione, controllo interno e organizzazione.

- L’Organismo di Vigilanza è quindi composto da:
 - un soggetto interno con sensibilità sulle procedure organizzative;
 - un soggetto esterno con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - un soggetto esterno con competenze aziendali che includono quelle relative alla revisione, al controllo interno, all’organizzazione.
- L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito della Società, tali da consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato e messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Organismo stesso.
- L’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l’obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva.
- I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività.
- L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.
- All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.

8.2. **Poteri e funzioni**

L’O.d.V., nel perseguimento della finalità di vigilanza sull’effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all’organo equivalente, alla società di revisione;
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l’impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell’Organismo di Vigilanza;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, dopo averne informato il Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;

- sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento;

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

8.3. Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali;
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull'attività compiuta;
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti;
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto;
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che:

- l'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;
- il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale.

8.4. Informativa all'Organismo di Vigilanza

Ogni Destinatario del Modello ha l'obbligo di segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti od eventi che possono costituire una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti a rischio di reato ex D.Lgs. 231/2001, inerenti ai processi di propria competenza, di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, direttamente o attraverso i propri collaboratori, che possono comportare:

- la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- il sostanziale inadempimento delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalla Società e/o comunque una violazione del Modello.

Le segnalazioni vanno rivolte:

- al diretto superiore;
- direttamente all'Organismo di Vigilanza nei seguenti casi: i) in caso di mancato esito da parte del diretto superiore; ii) qualora il dipendente non si senta libero di

rivolgersi al superiore stesso, in ragione del fatto oggetto di segnalazione; iii) nei casi in cui non vi sia o non fosse identificabile un diretto superiore gerarchico.

I Destinatari del Modello hanno altresì l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell'esercizio delle sue funzioni.

I responsabili di funzione, qualora vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti reati o illeciti con impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta ad uno dei seguenti canali di comunicazione istituiti dalla Società al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:

- Organismo.vigilanza@metalcam.it

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che possono essere effettuate anche in forma anonima, devono essere circostanziate e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti che consentano le attività d'indagine dell'Organismo stesso. Qualora non sia sufficientemente circostanziata l'Organismo valuta se tenerne conto.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Modello, METALCAM S.p.A. garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Si precisa che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso all'**Allegato 5**).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

8.5. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

L'Organismo redige (con periodicità almeno annuale) una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nella prima seduta utile. Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni all'Amministratore Delegato e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. METALCAM ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari periodicamente almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente Manuale del Modello 231);
- volontà del Consiglio di Amministrazione di METALCAM in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231 e del Codice Etico;
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti (Doc di riferimento: Allegato 8-Identificazione e valutazione dei rischi);
- relative procedure preventive (Doc di riferimento: Allegato 9-Procedure preventive);
- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: Allegato 6-Codice di Comportamento) e criteri generali di condotta (Doc. di riferimento: Codice Etico);
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: Allegato 5-Sistema sanzionatorio).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti:

- Comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:
 - invio a tutti i dipendenti in organico di una lettera informativa (unitamente a Codice Etico, Codice di Comportamento e Sistema Sanzionatorio) in allegato alla busta paga per comunicare che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
 - comunicazione dell'adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile;
 - formazione dei quadri da parte degli apicali e, a cascata, formazione degli altri dipendenti ad opera dei rispettivi superiori gerarchici;
 - accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante intranet e conservazione di una copia cartacea presso la Direzione Strategia, Pianificazione e Controllo, con affissione di Codice Etico, Codice di Comportamento e Sistema Sanzionatorio presso la mensa aziendale/bacheca.

- Comunicazioni interne continuative:
 - incontri formativi destinati a tutto il personale in caso di aggiornamenti del Modello;
 - consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società.

- Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:
 - pubblicazione del presente Manuale sul sito internet della società;
 - comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura, contestualmente a comunicazione di un documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano di interesse dei soggetti stessi (in relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti);
 - sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello adottato da METALCAM S.p.A., nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del Modello, con risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del Modello medesimo.

10. SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di METALCAM S.p.A.. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da METALCAM S.p.A. in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito Allegato 5.

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Limitatamente alle modifiche non sostanziali del Modello, il Consiglio di Amministrazione può dare incarico all'Amministratore Delegato di procedervi autonomamente, senza necessità di una apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

12. RIFERIMENTI

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate marzo 2014.
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019.
- Linee Guida per la realizzazione di un Modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 231/2001 nel Settore Fonderia, Assofond – Federazione Nazionale Fonderie, ottobre 2015.

- T.U. Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
- Statuto della Società.

PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN METALCAM S.P.A.

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, METALCAM S.p.A. ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa

italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
 - Enel S.c.a r.l., Eni S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc..

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85).

Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In via esemplificativa, sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403;
- impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

1.2. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie di reato è integrata laddove sia commessa frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., relativi a contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Essa, dunque, tutela il buono e regolare andamento della P.A. contro le frodi dei fornitori nell'esecuzione di un contratto di fornitura di cose o opere necessarie per lo svolgimento della funzione pubblica.

Si ritiene sussistente il delitto anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali, in quanto detto requisito non è richiesto dalla norma incriminatrice.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un quid pluris idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato che di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Se il fatto, invece, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale viene punito ai sensi dell'art. 25 octies¹ del D.Lgs. 231/2001.

REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella

concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società (o una società del Gruppo) sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite oneroso);
- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite gratuito).

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale norma – di carattere residuale (ovvero applicabile solo qualora il fatto non costituisca un più grave reato, es. corruzione), prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno assumano un carattere di rilevante gravità.

La Società può essere chiamata a rispondere di tale illecito a titolo di concorso nel reato qualora a) fornisca un contributo (nei termini di concorso morale, es. nella forma del "rafforzamento" del proposito criminoso del P.U.) b) sia configurabile un interesse o un vantaggio per la stessa e c) nella sola ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Tale ultimo requisito si configura, per esempio, nelle ipotesi di:

- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di fondi o contributi di derivazione europea;
- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di vantaggi economici nel pagamento di dazi o altre imposte (purché sia superata la soglia di euro 10 milioni qualora si tratti di IVA).

1.3. I processi a rischio

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione intercompany, amministrazione, finanza	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione strategica e rapporti intercompany - Adempimenti fiscali e tributari - Gestione tesoreria - cassa - Gestione rimborsi spesa - Fatturazione attiva - Fatturazione passiva - Gestione risorse finanziarie - Erogazioni liberali/sponsorizzazioni/omaggi - Gestione del contenzioso - Erogazioni liberali/sponsorizzazioni/omaggi - Rapporto con Enti pubblici/organi ispettivi
Gestione commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - Vendita (generale)
Gestione operativa	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della sicurezza sul lavoro - Gestione manutenzione - Gestione produzione - Gestione ambientale
Gestione approvvigionamento	<ul style="list-style-type: none"> - Approvvigionamento di beni e servizi - Affidamento di incarichi professionali
Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione, assunzione e gestione del personale - Gestione amministrativa del personale

Gestione sistemi
informatici

- Gestione sistemi informatici

1.4. Elementi di controllo

1.4.1. Protocolli preventivi (sintesi da Allegato 9-Procedure preventive)

Rapporti con Enti Pubblici/Organi Ispettivi, in particolare in occasione di verifiche ispettive da parte di qualunque ente pubblico (o ad esso equiparabile):

- individuazione del soggetto incaricato dalla Società di gestire i rapporti con gli enti ispettivi; è opportuno che tale soggetto rivesta una posizione apicale all'interno della Società e che venga formalmente munito di apposita procura per la gestione di tali rapporti;
- obbligo, in caso di ispezioni da parte degli organi competenti, di avvisare (con modalità tracciabili) l'AD e obbligo di tenere aggiornato l'AD stesso sui successivi sviluppi ed esiti dell'ispezione;
- previsione di separazione tra chi gestisce operativamente l'assistenza alle operazioni ispettive e chi ne discute le conclusioni alla fine dell'intervento;
- previsione di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alle Autorità di Vigilanza (es. intervento di più soggetti nella preparazione dei documenti e nel relativo controllo).

Rimborsi spesa:

- Rispetto dei requisiti di separazione e contrapposizione di funzioni tra:
 - chi autorizza;
 - chi utilizza;
 - chi controlla.

Gestione tesoreria – cassa:

- Limitazione - sia per numero che per importo - delle operazioni per cassa;
- Chiare responsabilità della custodia della cassa;
- Documentabilità dei movimenti (documenti giustificativo a riprova delle operazioni).

Fatturazione attiva:

- Rispetto dei requisiti di separazione e contrapposizione di funzioni tra:
 - chi riceve un ordine o stipula un contratto di prestazioni;
 - chi esegue le lavorazioni e le prestazioni di servizio;
 - chi controlla e contabilizza i lavori eseguiti;
 - chi predispose ed emette le fatture;
 - chi riceve gli incassi e li contabilizza.
- Uso prevalente di strumenti bancari come modalità di incasso (bonifici, assegni).
- Presenza di procedure di carico/scarico della merce e di verifica in magazzino (che materialmente rende difficile l'imputazione a sistema di dati diversi rispetto alle spedizioni effettuate).

- Centralizzazione della gestione dei dati nel sistema informatico in cui sono presenti gli estremi dei contratti, carichi/scarichi, pagamenti.

Fatturazione passiva (con particolare riferimento alla creazione di provviste di denaro non opportunamente registrate e contabilizzate):

- Utilizzo di strumenti bancari per le operazioni di pagamento;
- Intervento di diversi soggetti nel processo;
- Limite di importo per il pagamento tramite remote banking (blocco automatico del pagamento);
- Rispetto dei requisiti di separazione e contrapposizione di funzioni tra:
 - chi ordina un bene o un servizio;
 - chi riceve e comunica il ricevimento;
 - chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento;
 - chi autorizza la spesa;
 - chi predispone il bonifico/assegno;
 - chi autorizza il bonifico/firma assegno;
 - chi effettua le riconciliazioni bancarie.

Gestione risorse finanziarie:

- Utilizzo di remote banking per l'effettuazione di operazioni sui propri conti correnti;
- Custodia degli assegni in cassaforte;
- Riconciliazione periodica degli estratti conto con le risultanze contabili;
- Potere di firma e operatività sui c/c bancari attribuito formalmente (ai vertici aziendali).

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - predisposizione della richiesta di finanziamento e della relativa documentazione;
 - presentazione della richiesta di finanziamento;
 - realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
 - collaudo delle realizzazioni o certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni;
 - predisposizione dei rendiconti dei costi;
- definizione, per ogni progetto, di un piano di informazione verso tutte le strutture coinvolte, circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione;
- riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanziabilità delle spese esposte;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative.

Vendite:

- Tracciabilità delle decisioni commerciali prese collegialmente in particolar modo relativamente a commesse strategiche, di importo rilevante o relative a commesse anche indirette verso PA;
- Intervento collegiale nella selezione degli agenti e tracciabilità formale dell'intervento dei diversi soggetti nella definizione delle condizioni contrattuali con l'agente;

- Obbligo che tutti gli atti che comportano una manifestazione di volontà della società devono essere sottoscritti esclusivamente da soggetti muniti del potere di rappresentanza della società stessa.

Rapporti commerciali con controparti estere:

- Tracciabilità dell'intervento di più soggetti nel processo di scelta del trasportatore e di gestione della relazione;
- Previsione di clausole contrattuali con i trasportatori a tutela della Società.

Approvvigionamento di beni e servizi:

- Presenza di un processo per la valutazione e selezione dei fornitori (tale processo, codificato all'interno del sistema gestione della qualità, rappresenta un importante sistema di controllo anche ai fini 231 in quanto riduce la possibilità di qualificare fornitori "compiacenti" ad azioni corruttive);
- Previsione di intervento congiunto di più funzioni aziendali per acquisti da PA.

Affidamento di incarichi professionali:

- Qualora la scelta del fornitore sia di tipo competitivo, previsione di redazione e archiviazione di un file comparativo delle offerte utilizzato per la scelta dei fornitori, insieme ai documenti relativi alla fornitura;
- Informativa in Direzione aziendale delle scelte effettuate.
- Previsione dell'obbligo di rendicontazione nei contratti con i consulenti.

Selezione, assunzione e gestione del personale:

- Tracciabilità della raccolta delle esigenze di personale (es. scheda con requisiti);
- Rintracciabilità della rosa di candidati e registrazione delle valutazioni che hanno condotto alla selezione finale;
- Formalizzazione e divulgazione di una linea guida sul sistema incentivante adottato.

1.4.2. Procedure preventive di riferimento

Le procedure di riferimento sono:

- Procedura di gestione societaria;
- Procedura di predisposizione di bilancio;
- Procedura rimborsi spesa;
- Procedura erogazioni liberali, sponsorizzazioni, omaggi;
- Procedura contributi, sovvenzioni, finanziamenti;
- Procedura rapporti con Enti pubblici/Organi ispettivi;
- Procedura gestione commerciale;
- Procedura approvvigionamento;
- Procedura gestione e amministrazione del personale;
- Procedura gestione dei computer aziendali e cura dei dati.

1.4.3. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

I rapporti con Enti pubblici ed Istituzioni di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica del Gruppo e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

Le Società del Gruppo considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

In particolare è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- offrire denaro o doni, salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi a soggetti segnalati, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto precedente).

È vietato corrispondere o promettere denaro o altra utilità (ad es. consulenze fittizie o con maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico etc.) a soggetti che sfruttano o vantano relazioni (asserite o esistenti) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

- quale prezzo della mediazione illecita da parte del mediatore sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio;
- come remunerazione destinata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi aggravata);

il tutto nell'interesse o a vantaggio di ogni società del Gruppo.

È inoltre fatto espresso divieto di farsi dare o promettere denaro o altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio:

- come prezzo della propria mediazione illecita (offerta) sul pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;
- come remunerazione da destinarsi al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio: ipotesi aggravata);

il tutto nell'interesse o a vantaggio di ogni società del Gruppo.

I comportamenti sopradescritti sono vietati anche nel caso in cui derivino da costrizione o induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio; in tali ipotesi, il Dipendente ha il dovere di segnalare tale circostanza al proprio superiore gerarchico, il quale dovrà a sua volta riferirlo all'Organismo di Vigilanza.

Nella selezione dei Fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

E' fatto divieto di riconoscere compensi in favore di Professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

La valutazione del personale da assumere deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

* * *

Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento delle relative somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

E' fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di una o più Società del Gruppo.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

* * *

Quando è in corso una trattativa d'affari, richiesta e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato (a qualsiasi livello) non dovrà cercare di influenzare le decisioni della Controparte, in ciò ricomprendendo i Funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale.

Se le Società del Gruppo utilizzano un Ente e/o Soggetto terzo per essere rappresentate nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti dello stesso, dei suoi Dipendenti e/o Collaboratori sono applicate le stesse direttive valide per i Dipendenti della stessa.

Le Società del Gruppo inoltre non potranno essere rappresentate da Soggetti terzi la cui collaborazione possa connotare ipotesi di conflitto di interessi.

* * *

Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria

Le Società del Gruppo danno piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collaborano attivamente nel corso delle attività ispettive.

E' fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire le Società nella decisione della vertenza.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in una delle Società del Gruppo, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di una Società del Gruppo, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

* * *

Frode informatica

L'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. e la ricezione di comunicazioni informatiche o telematiche provenienti dalla P.A., sono riservati esclusivamente al personale addetto individuato, in conformità al sistema di autorizzazione in essere presso ogni Società del Gruppo. Tale personale è autorizzato ad avvalersi dei sistemi informatici e telematici aziendali in base ai profili di accesso assegnatigli.

E' vietato a chiunque operi in nome di una delle Società del Gruppo utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la P.A., e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. o per la ricezione degli atti, strumenti diversi da quelli aziendali come sopra assegnati da o messi appositamente a disposizione, una tantum o di volta in volta, dalla stessa P.A. (es. canale Entratel).

E' comunque vietato comunicare documenti elettronici alla P.A. con mezzo diverso dalla casella di PEC, od inviare alla P.A. comunicazioni via casella di PEC cui sia allegato un documento elettronico non recante la firma digitale del soggetto preposto alla firma stessa.

E' fatto espresso divieto a chiunque i) intrattenga rapporti con la P.A. che implicino comunicazione informatiche o telematiche in nome di, o dalla P.A. verso, una Società del

Gruppo, o ii) operi a qualsiasi titolo su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (di proprietà o comunque nella disponibilità di una Società del Gruppo, ovvero della stessa P.A.), di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

* * *

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori).

2. I REATI SOCIETARI

2.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari elencati all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano per il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno²).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della Società di Revisione.

² Sono destinatarie dell'art. 2622 c.c. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2622 co. 2, ad esse vanno equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Si precisa peraltro che i componenti degli organi di amministrazione della Società ed i suoi dipendenti che abbiano determinato o istigato (o anche solo agevolato) la condotta illecita del responsabile della Società di Revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso eventuale nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p..

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo comma e nel secondo è punito con le pene ivi previste.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione intercompany, amministrazione, finanza	- Gestione strategica e rapporti intercompany - Gestione societaria - Predisposizione bozza di bilancio

Con particolare riferimento alla corruzione tra privati:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione intercompany, amministrazione, finanza	- Gestione strategica e rapporti intercompany - Gestione societaria - Predisposizione bozza di bilancio - Gestione tesoreria – cassa - Gestione rimborsi spesa - Fatturazione attiva - Fatturazione passiva - Gestione risorse finanziarie - Erogazioni liberali / sponsorizzazioni / omaggi - Rapporti Enti pubblici / organi ispettivi
Gestione Commerciale	- Vendita (generale)
Gestione operativa	- Gestione manutenzione
Gestione approvvigionamento	- Approvvigionamento di beni e servizi - Affidamento incarichi professionali
Gestione del personale	- Selezione, assunzione e gestione del personale
Gestione sistemi informatici	- Gestione sistemi informatici

Possibile modalità di commissione: il funzionario commerciale di Metalcam dà o promette denaro o altra utilità al funzionario acquisti di una azienda cliente, affinché scelga la propria società come fornitore, sovraccaricando sul prezzo la somma o i costo dell'utilità data o promessa; in alternativa, acquisendo informazioni riservate sui prezzi praticati dalla concorrenza rivelati dal Funzionario Acquisti in cambio di denaro o altra utilità, il commerciale acquisisce la commessa al medesimo prezzo praticato dai concorrenti o a prezzo anche più basso, ma fornendo alla società acquirente un prodotto o un servizio di minor qualità.

In considerazione degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, della natura anche non patrimoniale del "nocumento" evidenziata dalla dottrina, in via esemplificativa

potrebbero configurare tale fattispecie - con effetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - le seguenti condotte:

- promessa o dazione di denaro o di altra utilità a soggetti privati che svolgono funzioni ispettive, quali ad esempio gli enti certificatori del prodotto, al fine di non evidenziare delle non conformità o osservazioni che potrebbero impedire il rilascio e/o il rinnovo del certificato alla Metalcam;
- promessa o dazione di denaro o di altra utilità ad un consulente (es. consulente informatico) affinché compia atti (es. cancellazione di dati da server aziendale o fraudolenta alterazione di dati o informazioni) od ometta controlli periodici al fine di impedire che emergano comportamenti illeciti o irregolari di Metalcam, e con un nocumento (reputazionale, ad esempio) della società di appartenenza del consulente; il tutto, sempreché tale condotta non costituisca un reato più grave;
- promessa, da parte dell'amministratore di Metalcam al Presidente del Collegio Sindacale di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell'ottenimento di informazioni che danneggiano la società concorrente;
- promessa o dazione di denaro od altra utilità, da parte dell'amministratore di Metalcam, ad un funzionario di banca affinché conceda alla società stessa un finanziamento o affidamento pur in assenza dei presupposti che garantiscono la restituzione del finanziamento medesimo, con danno dell'istituto bancario;
- assunzione a condizioni favorevoli di un soggetto sufficientemente apicale o comunque in possesso di informazioni di valore intrinseco relative alla concorrenza (es. rapporti con i clienti, metodologie produttive, tipologia di macchinari, etc.), in cambio di tali informazioni;
- corruzione della società di revisione, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 D.Lgs. 39/2010.

2.3. Elementi di controllo

2.3.1. Protocolli preventivi (sintesi da Allegato 9-Procedure preventive)

Gestione strategica e relazioni intercompany:

- Tracciabilità delle decisioni assunte nei momenti di incontro della Direzione;
- Utilizzo di contratti intercompany formalizzati, che disciplinano il rapporto;
- Presenza di causali specifiche nelle fatture per vendite/acquisto di merci.

Gestione societaria:

- Tracciabilità/verbalizzazione delle decisioni prese dal CdA.
- In tema di svolgimento delle Assemblee:
 - trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali debba esprimere un parere ai sensi di legge;
 - eventuale formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;

- riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza e i responsabili delle singole aree aziendali per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance.
- Nel caso in cui vengano proposte azioni straordinarie sul capitale (fusioni, scissioni, opa, opv, ops) o venga deciso di avviare un percorso di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati e non regolamentati:
 - il soggetto responsabile della raccolta delle informazioni e della predisposizione dei prospetti deve essere espressamente individuato dall'AD;
 - le informazioni ed i dati usati nella predisposizione di tali prospetti devono essere validati dalla Direzione finanza attraverso comunicazione esplicita che deve essere allegata alla documentazione;
 - la proposta deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, archiviata insieme alla versione finale del prospetto e inviata in copia all'Organismo di Vigilanza;
 - l'autorizzazione a procedere deve essere data dall'Assemblea dei Soci, riunita in seduta ordinaria o straordinaria.
- Tracciabilità dei contatti con il Collegio Sindacale e verbalizzazione delle richieste ad esso rivolte e le risposte ricevute.

Predisposizione bozza di bilancio:

- Definizione di un calendario di composizione della bozza di bilancio, indicante le date entro le quali devono essere resi disponibili (anche internamente) i dati definitivi della bozza di bilancio, comprese le comunicazioni ad esterni;
- Previsione della massima tracciabilità delle operazioni di gestione e trattamento dei dati aziendali mediante un'adeguata e completa documentazione di supporto (facilmente accessibile) dell'attività svolta, inclusi i processi di decisione, di autorizzazione e di realizzazione;
- Tracciabilità dell'intervento dei diversi soggetti nella determinazione delle poste, in particolare quelle soggette a valutazione;
- Formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione della Società di Revisione e delle modalità di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, per assicurarne l'indipendenza e la trasparenza;
- Tracciabilità delle comunicazioni richieste da e rese alla Società di Revisione e Collegio Sindacale;
- Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA della bozza del bilancio, prima della riunione del CdA per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione.

2.3.2. Procedure preventive di riferimento

Le procedure di riferimento sono:

- Procedura rapporti intercompany;
- Procedura gestione societaria;
- Procedura predisposizione di bilancio.

Con particolare riferimento alla corruzione tra privati:

- Procedura vendita;
- Procedure preventive per i processi c.d. propedeutici alla corruzione, quali:
 - Gestione tesoreria – cassa;
 - Gestione rimborsi spesa;

- Selezione del personale;
- Gestione risorse finanziarie;
- Erogazioni liberali/sponsorizzazioni/omaggi.

2.3.3. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Tutte le azioni e le operazioni di ogni Società del Gruppo devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili - tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese - devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in tema di fiscalità e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalle Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria di ogni Società del Gruppo.

I dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili e l'OdV dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

* * *

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per le Società del Gruppo devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali o alle Società di Revisione.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei Creditori.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale di ogni Società del Gruppo, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società del Gruppo in caso di trasformazione.

È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

Con particolare riferimento alla corruzione tra privati:

E' fatto espresso divieto di:

- offrire, consegnare o promettere, anche per interposta persona, a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro non dovuto affinché i destinatari compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi non dovuti, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore, con la finalità di cui sopra;
- sollecitare o ricevere, denaro non dovuto o accettarne la promessa, per sé stesso o per altri, anche per interposta persona, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà;
- sollecitare o ricevere altri vantaggi non dovuti o accettarne la promessa con la finalità di cui sopra.

Il dovere di fedeltà, la cui violazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale prevista dall'art. 2365 c.c., denominata corruzione privata, è disciplinato dall'art. 2105 c.c.: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Il dovere di fedeltà si sostanzia dunque nell'obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi e, perciò, costituisce violazione del dovere di fedeltà qualsiasi condotta in contrasto con i doveri connessi all'inserimento nella struttura di una Società e che sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. In via meramente esemplificativa, costituisce violazione del dovere di fedeltà e quindi è vietato:

- la preordinazione di un'attività contraria agli interessi di una Società del Gruppo anche solo potenzialmente produttiva di danno;
- la sottrazione di documenti aziendali riservati;
- lo svolgimento di attività imprenditoriale in concorrenza con quella delle Società del Gruppo, anche al di fuori della configurazione delle ipotesi di concorrenza sleale previste dall'art. 2598 c.c.;

- la divulgazione di notizie riservate, tra cui quelle relative:
 - alle modalità tecniche per l'esercizio dell'impresa, all'utilizzazione di scoperte e invenzioni, alle caratteristiche tecniche e di rendimento dei macchinari, ai progetti di modificazione e rinnovamento degli impianti;
 - all'organizzazione della pubblicità e della concorrenza nei riguardi di altre imprese;
 - ai bilanci non ancora pubblicati, ai dati amministrativi e finanziari attinenti alla gestione dell'impresa;
 - al trattamento del personale, ai metodi di valutazione del rendimento dei singoli dipendenti, agli aumenti di merito e ai benefici concessi individualmente;
 - ai rapporti con le autorità amministrative, gli enti pubblici, le associazioni sindacali, i fornitori e i clienti in genere;
 - alle deliberazioni dei consigli di amministrazione e ai motivi che determinano le decisioni degli organi direttivi;
 - alla corrispondenza in genere.

Anche la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata.

Tali devono intendersi tutti gli obblighi previsti, in capo al soggetto corrotto, dalla legge o da ogni altro atto normativo, regolamentare o di natura deontologica

È consentita la sola offerta, elargizione o ricevimento di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere i vantaggi impropri sopradescritti.

In particolare, nella selezione dei Fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai Fornitori e agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività, al servizio o alla fornitura svolti, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

E' fatto divieto di riconoscere compensi in favore di Fornitori o di Professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico, fornitura o servizio da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Il Gruppo considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

3. I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1. Tipologia di reati

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, di recente modificato dal nuovo T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 3) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 4) *la perdita di un senso;*
- 5) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 6) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto:

- *è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- *è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- *è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*
- *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*
- *alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- *alle attività di sorveglianza sanitaria*
- *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*
- *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori*
- *all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/2008.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011 – fornisce le seguenti indicazioni rispetto all'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008:

"L'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "[...] Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Pertanto qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione.

Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali.

Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare .

Inoltre il comma 5 dell'art. 30 implicitamente stabilisce che il Modello 231 presenta elementi strutturali ulteriori rispetto a quelli propri dei sistemi di gestione citati dal medesimo comma. Pertanto, tali sistemi di gestione per poter essere compiutamente utilizzati come esimente, dovranno essere necessariamente integrati con tali elementi strutturali, dei quali sono di per sé privi, vale a dire:

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

3.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Salute, sicurezza e ambiente	- Governo della sicurezza sul lavoro (generale) - Gestione forgia, acciaieria, manutenzione

3.3. Elementi di controllo

3.3.1. Protocolli preventivi

Il Modello tiene conto:

- delle risultanze del "Documento di Valutazione dei Rischi" redatto ai fini della legge vigente;
- delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi (che include l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro);
- delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei rischi (che prevede anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità);
- della documentazione posta in essere in modo conforme alle linee guida Uni INAIL esplicitamente citata nel T.U. Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento (Allegato 6), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Per ciascun processo sensibile:
 - la rispettiva procedura preventiva (Allegato 9);
 - le procedure facenti parte del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro (richiamate dall'Allegato 9);
 - i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (Allegato 9).

A completamento del Modello sicurezza sono stati introdotti:

- Organismo di Vigilanza (si veda Capitolo 7 del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo);
- Sistema Sanzionatorio (si veda Capitolo 9 del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo).

3.3.2. Procedure preventive di riferimento

Gestione salute e sicurezza sul lavoro.

Le procedure di riferimento sono tutte quelle previste dal Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

3.3.3. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano, anche alla luce dell'articolo 15 del Decreto 81/2008, su principi e criteri così individuabili:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

E' sanzionabile qualsiasi comportamento tale da mettere a rischio la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

E' sanzionabile il mancato svolgimento delle funzioni assegnate in qualità di dirigente, preposto o addetto al Servizio Protezione e Prevenzione.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato è tenuto a partecipare alle riunioni di formazione/informazione e ritirare il materiale informativo eventualmente prodotto, utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale quando prescritti, attenersi alle direttive del preposto alla sicurezza.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori).

4. I REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO

4.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo l'integrazione del D.Lgs. 231/2001 con il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il tutto limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a METALCAM S.p.A.

Si precisa che, il D.Lgs. 195/2021 ha modificato le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) prevedendo, in particolare, l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni che prevedono la pena della reclusione che superi nel massimo un anno o nel minimo sei mesi.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un'attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo "impiegare" sinonimo di "usare comunque", ossia di "utilizzare per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire" (vale a dire "utilizzare a fini di profitto").

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto – compresi i reati dolosi, colposi e le contravvenzioni che prevedono la pena della reclusione superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre

utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I delitti presupposti dell'Autoriciclaggio possono essere, oltre alle fattispecie già contenute nel c.d. catalogo 231, anche:

- delitti contro la fede pubblica, qualora non abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- delitti contro il patrimonio, qualora non abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- bancarotta fraudolenta;
- reati ambientali colposi o contravvenzionali;
- reati colposi e alcune contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 451 c.p.);
- reati urbanistico-edilizi previsti dall'art. 44 del DPR 380/2001.

4.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reati in tema di riciclaggio sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione intercompany, amministrazione, finanza	<ul style="list-style-type: none">- Gestione societaria- Predisposizione bozza di bilancio- Adempimenti fiscali e tributari- Gestione strategica e rapporti intercompany- Gestione tesoreria – cassa- Gestione rimborsi spesa- Fatturazione attiva- Fatturazione passiva- Gestione risorse finanziarie- Erogazioni liberali / sponsorizzazioni / omaggi- Rapporti con Enti pubblici / organi ispettivi
Gestione commerciale	<ul style="list-style-type: none">- Vendite
Gestione operativa	<ul style="list-style-type: none">- Gestione della sicurezza sul lavoro- Gestione manutenzione- Gestione produzione- Gestione ambientale
Gestione approvvigionamento	<ul style="list-style-type: none">- Approvvigionamento di beni e servizi- Affidamento incarichi professionali
Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none">- Gestione amministrativa del personale

4.3. Elementi di controllo

4.3.1. Protocolli preventivi (sintesi da Allegato 9-Procedure preventive)

Gestione strategica e rapporti intercompany

- Utilizzo di contratti intercompany formalizzati, che disciplinano il rapporto;
- Presenza di causali specifiche nelle fatture per vendite/acquisto di merci;
- Strutturazione del processo di consolidamento (meccanismi di coordinamento e presidio del processo);
- Previsione nei contratti di obbligo di rendicontazione delle prestazioni di servizi effettuate.

Gestione tesoreria – cassa:

- Limitazione - sia per numero che per importo - delle operazioni per cassa;
- Chiare responsabilità della custodia della cassa;
- Documentabilità dei movimenti (documenti giustificativo a riprova delle operazioni).

Gestione risorse finanziarie

- Utilizzo di remote banking per l'effettuazione di operazioni sui propri conti correnti;
- Custodia degli assegni in cassaforte;
- Chiara responsabilità attribuita al soggetto che si occupa delle trattative e della definizione delle condizioni economiche sui c/c bancari, trattando direttamente con le banche;
- Riconciliazione periodica degli estratti conto con le risultanze contabili;
- Potere di firma e operatività sui c/c bancari attribuito formalmente (ai vertici aziendali);
- Competenza del CdA per qualsiasi operazione di indebitamento finanziario (ad esempio affidamenti bancari, finanziamenti e mutui, sottoscrizione di derivati) della Società.

Approvvigionamento di beni e servizi

- Al fine di tutela dal rischio di acquistare materiale proveniente da attività illecita:
 - Puntuale monitoraggio dei prezzi offerti da parte di funzione preposta.

Vendite

- Verifica e controllo da parte dell'Ufficio Contabilità industriale dell'andamento economico per ogni commessa con evidenza di eventuali anomalie o grosse discordanze rispetto al normale andamento economico industriale.

Fatturazione attiva

- Esplicita approvazione per ogni variazione rispetto all'ordinativo inserito a sistema.

4.3.2. Procedure preventive di riferimento

- Procedura rapporti intercompany;
- Procedura di gestione societaria;
- Procedura di predisposizione di bilancio;
- Procedura gestione adempimenti tributari e fiscali;
- Procedura fatturazione attiva;
- Procedura gestione commerciale;
- Procedura approvvigionamento;

4.3.3. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Ogni Società del Gruppo condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.

A tal fine è fatto l'obbligo al Management, ai Dipendenti e ai Lavoratori parasubordinati di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura.

In particolare i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

La conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema produttivo - finanziario delle Società del Gruppo a scopo di riciclaggio, nonché al fine di valutare eventuali operazioni sospette.

Ogni Società del Gruppo non intende intrattenere rapporti commerciali con soggetti implicati in attività illecite.

Intende in particolare tutelarsi dal rischio di acquistare materiale proveniente da attività illecite, ad esempio acquisto di partite di Nichel o rottame rubato anche qualora si configuri un vantaggio economico per la Società (prezzo inferiore al prezzo di mercato).

A tale fine è fatto divieto al Management, ai Dipendenti e ai Lavoratori parasubordinati coinvolti in attività di acquisto di prendere in considerazione offerte con prezzo anormalmente basso o proveniente da soggetti non conosciuti.

Tutela della fede pubblica

Le Società del Gruppo condannano qualsiasi comportamento atto ad attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (o equiparati, quali ad es. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificazione, etc.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- presentare al pubblico ufficiale false dichiarazioni e/o comunicazioni richieste dalla legge in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- rilasciare false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale (ad esempio presentare all'Ufficio Doganale documentazione che attesti il possesso dello status di "Esportatore Autorizzato" verso un Paese terzo che non rientra tra quelli presenti nell'autorizzazione in possesso);
- in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare falsamente di non avere subito condanne penali;

- rendere dichiarazione falsa di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto (ad esempio, l'essere in regola con il pagamento dei contributi);
- denunciare falsamente agli Organi di Polizia lo smarrimento di documenti quali patente di guida, documenti di assicurazione, assegno bancario, carte di credito etc.

Inoltre, il Gruppo condanna qualsiasi comportamento che comporti:

- la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici;
- la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità;
- la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
- il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto dunque espresso divieto di:

- falsificare un documento (patente di guida, carta di circolazione, etc.) facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- formare una falsa targa di circolazione;
- falsificare atti costitutivi di società attraverso la manipolazione del sigillo notarile;
- falsificare le ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e le ricevute di versamenti postali (ad es. alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali);
- falsificare materialmente i moduli di versamento delle imposte F24;
- falsificare atti di autentica notarile;
- distruggere i documenti dei protesti successivamente alla loro redazione da parte del presentatore dei titoli;
- alterare la scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del comune.

5. I REATI INFORMATICI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

5.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, riassumibili nelle seguenti categorie:

Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)

I reati si realizzano in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il bene giuridico protetto è il c.d. "domicilio informatico", inteso quale spazio ideale e fisico, in cui sono contenuti i dati informatici concernenti la persona e le sue attività.

La condotta di accesso abusivo è punita:

- sia nel caso di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- sia nel caso di permanenza nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione, intesa come permanenza nel sistema (seppur a seguito di introduzione autorizzata), per compiere attività estranee alle proprie mansioni, violando le prescrizioni del dominus.

L'accesso abusivo può essere:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA);
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo);
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo).

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può concretizzarsi qualora un soggetto abusivamente «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno oppure furto di codici/credenziali e diffusione degli stessi per accedere abusivamente ad un sistema informatico).

Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Ad esempio:

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di programmi atti a cagionare un danno o interrompere un sistema informatico o telematico mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

Intercettazione, impedimento, interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche o installazione abusiva di apparecchiature atte a tale scopo (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

La fattispecie prevede e punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe oppure si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a tali fini (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

La fattispecie è aggravata nei casi in cui sia commessa:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

Data l'afferenza all'area "gestione sistemi informatici", viene trattato in questo paragrafo anche il reato di Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, etc. (art.171-bis L.22/04/1941, n. 633), rientrante nella categoria dei reati in tema di diritto d'autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, etc. (art. 171-bis L.22/04/1941, n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

5.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reati di reati informatici sono le seguenti:

Macro Area

Gestione sistemi
informatici

Processo

- Gestione dei sistemi informatici

5.3. Elementi di controllo

5.3.1. Protocolli preventivi (sintesi da Allegato 9 - Procedure preventive)

Gestione sistemi informativi

- Definizione, aggiornamento e applicazione del "sistema privacy", nato per prevenire i rischi previsti dal D.Lgs. 196/2003 (quali distruzione o perdita anche accidentale di dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito, trattamento non conforme alle finalità della raccolta, mediante l'adozione di misure di sicurezza logica e di sicurezza organizzativa), ma fulcro imprescindibile per la predisposizione del Modello 231. Ciò è dovuto al fatto che, nonostante il reato di trattamento illecito di dati non sia ricompreso nel Decreto 231, al fine della realizzazione di un sistema di controllo volto ad evitare la commissione di delitti informatici, le indicazioni/orientamenti a cui normalmente si rinvia per l'analisi dei rischi sono anche quelle richiamate dal Codice Privacy.
- Formalizzazione di apposite Norme di comportamento per il corretto utilizzo degli strumenti informatici comprendenti richiami espliciti ai reati informatici ex 231, richiami espliciti all'impegno dell'azienda alla prevenzione di tali reati e alle conseguenze per il dipendente.
- Definizione di una policy di utilizzo delle password, che sia conforme alla legge e che sfrutti pienamente le potenzialità offerte dai sistemi informatici (lunghezza password, scadenza, modalità di sospensione), al fine di garantire che il sistema di autenticazione stesso rappresenti un presidio pienamente efficace, seppur basilare.
- Introduzione nei contratti con i fornitori, che a qualche titolo hanno accesso ai sistemi informatici aziendali (fornitori di software, manutentori hardware, etc.), di una clausola a tutela della Società.

5.3.2. Procedure preventive di riferimento

1. Linee guida per l'utilizzo dei computer aziendali.

5.3.3. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Sono previste precise regole di comportamento per l'utilizzo del Sistema Informatico aziendale formalizzate nel documento "Linee guida per l'utilizzo dei computer aziendali", in particolare agli utilizzatori è fatto divieto di:

- intercettare comunicazioni o informazioni di terzi mediante Sistemi Informatici;
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il Gruppo vieta la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione dal titolare di questi diritti.

6. I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALI) E DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

6.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 ter del D.Lgs 231/2001, compreso l'art. 10 della legge 146/2006 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale*, ed ai reati previsti dall'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001, ovvero:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (con esclusione di quelle di cui al comma 6)

Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Delitti in materia di armi ed esplosivi (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.)

Il reato riguarda l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.) e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

Partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Tale fattispecie è realizzata per effetto dell'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. o mediante le modalità operative tipiche di tale tipologia di sodalizio criminoso (forza di intimidazione ed assoggettamento da esso derivante), in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

La norma punisce altresì chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi e con le modalità sopra descritte.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Sequestro di persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990 [Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2])

Associazione di tre o più persone allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 D.Lgs. n. 286/1998)

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) (ipotesi possibile per i soli reati transnazionali)

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere, aiuto a terzi al fine di eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di reati per i quali è prevista la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) di Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Il reato si configura con l'offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

6.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reati di tipo associativo sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione intercompany, amministrazione e finanza	- Gestione strategica e rapporti intercompany
	- Fatturazione attiva
	- Fatturazione passiva
	- Gestione risorse finanziarie

	- Rapporti con Enti pubblici / organi ispettivi
Gestione commerciale	- Vendita (generale)
Gestione approvvigionamento	- Approvvigionamento di beni e servizi
	- Affidamento incarichi professionali
Gestione del personale	- Selezione, assunzione e gestione del personale

6.3. Elementi di controllo

6.3.1. Protocolli preventivi (sintesi da Allegato 9-Procedure preventive)

6.3.2. Procedure preventive di riferimento

- Procedura approvvigionamento

6.3.3. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Ogni Società del Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Nella scelta dei fornitori, METALCAM S.p.A., pur operando al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, tiene conto, oltreché della convenienza economica, anche della capacità tecnico/economica valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

Le relazioni con i fornitori e con i collaboratori esterni sono regolate sempre da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

7. DELITTI IN TEMA DI FALSITÀ IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

7.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni dei delitti in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, utilizzo senza concorso nella contraffazione o alterazione, di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

L'ipotesi è aggravata se vi sia contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza concorso nella contraffazione o alterazione, utilizzo di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Altra ipotesi è quella dell'introduzione, nel territorio dello Stato, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

7.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei delitti in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento sono le seguenti:

Macro Area

Gestione
approvvigionamento

Processo

- Approvvigionamento di beni e servizi

7.3. Elementi di controllo

7.3.1. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Il Gruppo condanna e vieta:

- La produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti.
- La produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

Il Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

8. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

8.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, ovvero:

Turbata libertà dell'industria e del Commercio (art. 513 c.p.)

Utilizzo di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Commissione, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, di atti di concorrenza con violenza o minaccia.

L'ipotesi è aggravata se se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Danneggiare l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato]

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Messa in vendita, o altrimenti in commercio, come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Messa in vendita, o altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia previsto come reato da altra disposizione di legge].

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. [tale titolo di reato non si applica qualora sia applicabile l'art. 473 o 474 c.p.].

Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti dall'art. 517-quater c.p. sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

8.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di delitti contro l'industria e il commercio sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione approvvigionamento	- Approvvigionamento di beni e servizi
Gestione operativa	- Gestione produzione (generale)

8.3. Elementi di controllo

8.3.1. Protocolli preventivi (sintesi da Allegato 9-Procedure preventive)

Al fine di tutela dal rischio di acquistare materiale proveniente da attività illecita:

- Puntuale monitoraggio dei prezzi offerti da parte di funzione preposta.

8.3.2. Procedure preventive di riferimento

- Procedura approvvigionamento

8.3.3. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Il Gruppo condanna e vieta:

- La vendita di beni al posto di altri o prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti.
- La messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto
- La fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale)
- La produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti
- La produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

9. REATI AMBIENTALI

9.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n° 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis c.p.)

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.

Altra ipotesi è quella di distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

In entrambi i casi il reato non sussiste in caso di quantità trascurabili e di impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Distruzione o comunque deterioramento con compromissione dello stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto.

Scarico di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori di cui alle tabelle dell'Allegato 7 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in mancanza di autorizzazione, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente, oppure con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dell'autorità competente.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietate da Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

La fattispecie sanziona lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione; ipotesi aggravata in caso di rifiuti pericolosi;
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; ipotesi aggravata in caso di rifiuti pericolosi;

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti; ad esempio, miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero in assenza di autorizzazione.

Le presenti condotte potrebbero avvenire anche in concorso di reato con i terzi.

Si precisa che, oltre alla definizione di discarica contenuta nel D.Lgs. n. 36/2003³, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 36021/2012) ha ribadito che si configura la discarica abusiva se riscontrati i seguenti elementi:

- l'accumulo dei rifiuti è ripetuto e non occasionale ed avviene in una determinata area;
- la massa dei materiali accumulati è eterogenea;
- l'abbandono non è temporaneo ma definitivo;
- vi è degrado anche tendenziale dello stato dei luoghi.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Spedizione transfrontaliera di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993, successivamente abrogato dal Reg. CE n. 1013/2006 il quale ha sostituito la dicitura "traffico illecito" con quella di "spedizione illegale".

Secondo il Reg. 1013/2006 - che regola la circolazione dei rifiuti nell'interno dell'Unione europea ma è suscettibile di trovare applicazione anche alle attività di importazione e di esportazione dei rifiuti dal territorio comunitario (da/verso Paesi Terzi) - una spedizione di rifiuti si configura come illegale ad esempio: a) quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni; b) se gli operatori agiscono esibendo autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato); c) nel caso di spedizione di rifiuti in uscita dall'Unione europea e diretti verso Paesi che non fanno parte dell'EFTA (European Free Trade Association) e non sono firmatari della convenzione di Basilea; d)

³ Il D.Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003, definisce "discarica": «area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

l'importazione nell'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra; etc.

La pena è aumentata in caso di rifiuti pericolosi e alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Cessione, ricezione, trasporto, importazione, esportazione o, più in generale, gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti attraverso il compimento di più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. La definizione di "gestione" abbraccia anche «*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento*».

La pena aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Emissioni in atmosfera (art 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente

Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. 150/1992)

Importazione, esportazione o riesportazione, trasporto di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A, B e C del regolamento (CE) n. 338/1997 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi.

Inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato.

Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato.

Commercio di piante [tra quelle elencate nell'Allegato A al regolamento (CE) n. 338/1997] riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lettera *b*) del regolamento (CE) n. 338/1997 e del regolamento (CE) n. 939/1997.

Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione

Le suddette violazioni sono più gravi in caso di recidiva

Falsificazione o alterazione di certificati o licenze, false dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza, utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione, omessa o falsa notifica all'importazione

Detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica e provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94

Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Inquinamento provocato dalle navi (Artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007)

Divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa).

La previsione vale nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e' applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale, in alto mare.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, rispondono della violazione il Comandante di della nave, qualsiasi sia la bandiera battente, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, che abbiano concorso nella fattispecie con dolo o colpa. La pena è aggravata se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Lo scarico è consentito solo se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78), e al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)

Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)

Cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater del c.p.)

Cagionare abusivamente un disastro ambientale. Con disastro ambientale si intende:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies del c.p.)

Per delitti colposi contro l'ambiente si intende il cagionare gli eventi di cui agli artt. 452-bis e 452-quater del c.p. per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, la cui osservanza avrebbe impedito il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell'inquinamento ambientale o del disastro ambientale.

Tali delitti possono essere realizzati anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte di inquinamento. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell'azienda.

A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante:

- mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo e sversate nell'ambiente presentano un elevato rischio ambientale sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione;
- violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzate od omissione dell'adozione di tutte le cautele gestionali o impiantistiche rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili inosservanza dell'obbligo di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008).

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies del c.p.)

Qualora lo scopo dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 sia diretto, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del codice penale, le pene sono aumentate.

Se l'associazione è pure di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis e finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene sono aumentate.

Le pene sono aumentate ulteriormente se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

9.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reati di tipo ambientale sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente	<ul style="list-style-type: none">– Gestione rifiuti– Gestione Emissioni– Gestione scarichi idrici– Rischio inquinamento del sito

In applicazione delle Linee Guida Assofond⁴, Metalcam ha proceduto alle seguenti valutazioni.

Fra le molteplici attività svolte all'interno del ciclo produttivo sono numerose le gestioni operative che possono comportare rischi di violazione della normativa ambientale configurabili quali "reato presupposto" ex D.Lgs. 231/2001, in particolare:

- le attività che originano scarichi di reflui industriali;
- le attività che originano emissioni in atmosfera;
- la produzione e gestione dei rifiuti (comprensiva delle attività rilevanti ai fini della tracciabilità del rifiuto);
- gestione degli impianti di depurazione delle emissioni atmosferiche e dei presidi ambientali in genere;
- la tenuta sotto controllo delle autorizzazioni.

Per quanto attiene ai rischi reato per i delitti contro l'ambiente (Titolo VI-bis cp), trattandosi di reati di evento e non di mera condotta, l'identificazione del rischio-reato e la valutazione della sua intensità (c.d. risk assessment) è stata condotta mediante una dettagliata e puntuale analisi realtà produttiva, che ha tenuto conto non solo delle ripercussioni che la stessa può avere (ha avuto ovvero ha) sull'ambiente esterno ma anche la sua incidenza sulla salute pubblica, atteso che quest'ultima viene a costituire a tutti gli effetti una componente della tutela ambientale.

Le attività di identificazione delle fonti di pericolo e di valutazione dei rischi ambientali sono state condotte sia in termini di probabilità che di gravità e documentate nell'ambito di

⁴ Linee Guida per la realizzazione di un Modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 231/2001 nel Settore Fonderia - 10 novembre 2015

una attività di analisi espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio che per quelle anomale e per ogni fasi di vita delle attività (comprese, se del caso, le attività subappaltate), in una logica di "Life Cycle Perspective" ossia di valutazione degli impatti ambientali secondo una prospettiva trascendente i luoghi di produzione.

L'analisi ha previsto:

- l'individuazione dei beni giuridici tutelati dalle nuove norme ambientali (acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, anche agraria, flora, fauna, pubblica incolumità);
- la definizione del contesto di riferimento ovvero la presenza di aree naturali protette, di vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici, archeologici, di specie animali o vegetali protette, di ecosistemi, habitat naturali, biodiversità (anche agraria);
- l'individuazione delle fonti di pericolo (ossia di probabilità di lesione) dei beni giuridici tutelati dalle nuove norme ambientali, considerando le attività insite nell'esercizio della propria attività di impresa: processi industriali e produttivi, sostanze e loro modalità di impiego e di stoccaggio, eventi pregressi, sorgenti, accumulo e bioaccumulo, ecc..

Sono stati identificati i seguenti rischi, a titolo non esaustivo:

- guasti ai presidi ambientali;
- incendio trasformatore;
- incendio deposito olii esausti e sostanze chimiche;
- malfunzionamento del depuratore;
- sversamento di sostanze pericolose;
- incendio di materiale infiammabile come carta, cartone, pellet;
- acque meteoriche contaminate da residui produttivi (polveri di verniciatura) scaricate in acque superficiali;
- inquinamento di acque superficiali dovuto da guasto di veicolo nel piazzale;
- dilavamento di pezzi lubrificati con olio da stampaggio stoccati all'esterno, etc.).

9.3. Elementi di controllo

9.3.1. Protocolli preventivi

Procedura n° 17 (17.1, 17.2, 17.3, 17.4)

9.3.2. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Nell'attività di gestione dei rifiuti, ogni Società del Gruppo esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato i rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee;
- divieto di mantenere rifiuti in "deposito temporaneo" al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
- divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);

- divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
- divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Nell'attività di gestione delle emissioni in atmosfera è richiesta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- divieto di emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione previste dalle normative vigenti;
- obbligo di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

10.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare (Articolo 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)

Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie è perfezionata dalla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena aumenta se la fattispecie è commessa al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

E' punito inoltre, il favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

10.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione del personale	– Selezione, assunzione e gestione del personale

10.3. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Non è consentita l'assunzione o comunque l'utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Ciascun lavoratore straniero, tenuto ad essere provvisto di permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla legge vigente, si impegna a consegnare copia di tale documento all'atto dell'assunzione, di richiedere con congruo anticipo il rinnovo agli uffici competenti e di comunicare alla società il rinnovo, con la relativa data di scadenza, nonché il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento eventualmente intervenuti.

L'ufficio del Personale tiene monitorati i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati dalle società del Gruppo, con le relative date di scadenze e ogni eventuale modifica (revoca, annullamento o mancato rinnovo).

11. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

11.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25-quinquies comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, di cui si segnala in particolare:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis del Codice Penale)

Chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno" e prevede che costituisca "indice di sfruttamento" la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".

Per tale reato è prevista a carico dell'ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

11.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

Macro Area

Gestione del personale

Processo

– Selezione, assunzione e gestione del personale

11.3. Elementi di controllo

11.3.1. Protocolli preventivi

Procedura n° 14 Gestione e Amministrazione del Personale

11.3.2. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

E' fatto assoluto divieto di:

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Inoltre si ricorda che costituisce illecito penale promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso o favorirne la permanenza nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena è aumentata se i fatti di cui sopra:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Pertanto il Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare tassativamente qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Infine, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali di ogni Società del Gruppo ovvero divulgare mediante il sito web di ogni Società del Gruppo o le pubblicazioni curate o promosse dalle Società medesime, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

12.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del D.Lgs. 231/2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

12.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

Macro Area

Gestione intercompany,
amministrazione e finanza

Processo

Gestione del contenzioso

12.3. Elementi di controllo

12.3.1. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria

Le Società del Gruppo danno piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collaborano attivamente nel corso delle attività ispettive.

E' fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire le Società nella decisione della vertenza.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in una delle Società del Gruppo, sono tenuti ad

esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di una Società del Gruppo, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

13. DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

13.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce al delitto previsto dall'art. 25-terdecies "*Razzismo e xenofobia*" del D.Lgs. 231/2001

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a METALCAM S.p.A.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

13.2. Le attività a rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- diffusione e utilizzo massivo attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili a METALCAM S.p.A. (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, alla propaganda razzista e xenofoba.

13.3. Elementi di controllo

13.3.1. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Si ricorda che costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o che fanno propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Pertanto, ogni Società del Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni simili e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Sono vietate inoltre la diffusione e utilizzo - attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili al Gruppo (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e xenofoba.

14. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

14.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quaterdecies "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a METALCAM.

Le norme puniscono due distinte ipotesi di reato:

- **Frode in competizioni sportive** (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
Al contempo è punito il partecipante alla competizione che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa.
- **Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
Tale fattispecie punisce chiunque:
(Co. 1)
 - eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
 - organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
 - eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
 - venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
 - organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero,

seppur titolare della prescritta concessione, organizzzi, eserciti e raccolga a distanza, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;

(Co. 2)

- Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, in qualsiasi modo dia pubblicità al loro esercizio;
- dia pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

(Co. 3)

- partecipi a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;

(Co. 4bis)

- svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

(co. 4 ter)

- effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

14.2. Le attività a rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- nell'ambito dello svolgimento di competizioni sportive organizzate da enti riconosciuti dallo Stato, offerta o promessa di denaro ad un partecipante, ovvero utilizzo di altro mezzo fraudolento, affinché l'esito della competizione sia diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il tutto nell'interesse o vantaggio di METALCAM;
- l'esercizio abusivo, a vantaggio di METALCAM, di attività di gioco e scommessa.

14.3. Elementi di controllo

14.3.1. Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Il Gruppo vieta qualsiasi comportamento – da parte di soggetti aziendali o terzi - che possa determinare una alterazione degli esiti di competizioni sportive dai quali una Società del Gruppo possa ricavare un vantaggio (es. nell'ambito di una sponsorizzazione).

Il Gruppo vieta qualsiasi attività che implichi il compimento da parte di soggetti aziendali e/o agevoli il compimento da parte di terzi (es. affittuari) dei suddetti reati in tema di esercizio abusivo di gioco di scommessa e giochi d'azzardo, nell'interesse o a vantaggio della Società. Pertanto, ogni Società del Gruppo si adopera per conoscere le controparti commerciali, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

15. REATI TRIBUTARI

15.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies "*Reati tributari*" del D.lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a METALCAM S.p.A.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Viene prevista una diminuzione di pena qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie criminosa sopra descritta, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Viene prevista una diminuzione di pena se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Viene altresì punito chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Viene prevista un aumento di pena se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La punibilità dell'ente, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 è altresì prevista con riferimento alla commissione, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

- **delitto di dichiarazione infedele** previsto dall'articolo 4 (norma che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passive inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni);

- **delitto di omessa dichiarazione** previsto dall'articolo 5 (fattispecie che punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, ed altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila);
- **delitto di indebita compensazione** previsto dall'articolo 10-quarter (ipotesi di reato integrate qualora non siano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro).

15.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>	
<u>Gestione intercompany, amministrazione, finanza</u>	Gestione strategica e rapporti intercompany	
	Gestione societaria	
	Erogazioni liberali / Sponsorizzazioni / Omaggi	
	Adempimenti fiscali e tributari	
	Gestione rimborsi spese	
	Fatturazione attiva	
	Fatturazione passiva	
	Gestione risorse finanziarie	
	Contributi, sovvenzioni, finanziamenti	
	Rapporti con enti pubblici / organi ispettivi	
	Rapporti con Autorità doganali	
	Gestione commerciale	Vendita (Italia ed estero)
	Gestione approvvigionamento	Approvvigionamento di beni e servizi
Affidamento incarichi professionali		
Gestione del personale	Gestione amministrativa del personale	

15.3. Elementi di controllo

15.3.1. Protocolli preventivi (sintesi da Allegato 9-Procedure preventive)

Rapporti intercompany:

- Definizione dei corrispettivi intercompany sulla base di parametri il più possibile oggettivi (es. contabilità analitico-gestionale, listino prezzi predeterminato, ricerche di mercato con determinazione del corrispettivo a prezzi considerati coerenti);
- Decisione in merito ad eventuali deroghe da parte di soggetti con idonei poteri;
- Rendicontazione periodica e in modo trasparente delle attività/forniture prestate e/o ricevute da ogni Società del Gruppo, con controllo e attestazione delle stesse da parte del Responsabile di funzione di competenza (quest'ultimo diverso da chi ha la responsabilità della prestazione del servizio, se è coinvolto lo stesso soggetto in possesso di incarichi/mansioni incrociate all'interno del Gruppo);
- Tracciabilità dei contratti e dei controlli sui rapporti intercompany e conclusione degli stessi attraverso un regolare processo di fatturazione delle attività.

Gestione societaria:

- Svolgimento di una due diligence legale, tecnica, fiscale ed economico-finanziaria nel caso di nuove acquisizioni di partecipazioni e/o operazioni straordinarie, anche con il supporto di professionisti esterni;
- Condivisione degli esiti della due diligence con il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dell'operazione.

Gestione adempimenti tributari e fiscali:

- Tracciabilità della verifica sull'effettiva spettanza e sul valore del credito d'imposta e archiviazione della documentazione a riprova;
- Accertamento dell'invio corretto delle dichiarazioni da parte del Responsabile di funzione;
- Monitoraggio di tutti gli aspetti/profilo fiscali sottostanti le operazioni effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio e tracciabilità delle valutazioni effettuate ai fini della deduzione fiscale integrale o parziale di un determinato costo, con indicazione dei riferimenti normativi, di prassi amministrativa e/o giurisprudenziali posti alla base della scelta fiscale effettuata.

Erogazioni, omaggi, sponsorizzazioni:

- Verifica, attraverso la raccolta di evidenze concrete, sul destinatario, dell'erogazione liberale e all'oggetto sociale e archiviazione della documentazione relativa;
- Contabilizzazione delle erogazioni liberali nel rispetto di limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale;
- Controllo periodico sulle liberalità erogate al fine di verificare eventuali casi anomali (es. situazioni abituali, erogazioni liberali in deroga al protocollo, etc.);
- Rispetto del principio del giusto valore di mercato, ovvero che il valore della sponsorizzazione sia appropriato in relazione al valore promozionale della sponsorizzazione/dell'evento (es. ampiezza dell'audience, conseguente pubblicità, etc.);
- Corresponsione del compenso per la sponsorizzazione attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

Rapporti con Enti Pubblici/Organi Ispettivi e con Autorità Doganali:

- Divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

Gestione commerciale:

- Verifica approfondita in caso di nuovo cliente e condivisione dei risultati di tale verifica;
- Verifica sui clienti ritenuti maggiormente a rischio e sulle loro anagrafiche clienti per attestare la validità dei dati presenti a sistema; qualora siano comunicati dati diversi da quelli presenti in anagrafica, analisi tramite utilizzo di strumenti esterni;
- Effettuazione di maggiori approfondimenti con il cliente, in caso di irregolarità, anomalie e/o incongruenze in relazione allo stesso, anche richiedendo documenti e/o puntuali chiarimenti e tracciabilità di tali chiarimenti;
- Raccolta sistematica di adeguata documentazione che comprovi l'effettività dell'operazione, ivi inclusa la consegna della merce al cliente; raccolta della prova dell'avvenuta fuoriuscita della merce dal territorio nazionale, nel caso di operazioni con operatori esteri;
- Intervento di più soggetti in caso di operazioni di vendita che coinvolgono più operatori, tra cui la Società; intervento di consulenti esterni nei casi dubbi o complessi.

Approvvigionamento:

- In caso di fornitore non noto, adeguata e documentata verifica preliminare sul soggetto giuridico, sia attraverso documentazione richiesta alla Società, sia attraverso banche dati in uso al pubblico (es. visura, banca dati VIES, Cerved).

Amministrazione del personale:

- A seguito dell'affidamento di lavori in appalto a società che forniscono servizi di manodopera, verifica sull'effettiva natura del rapporto di appalto.

15.3.2.Procedure preventive di riferimento

- Procedura rapporti intercompany;
- Procedura di gestione societaria;
- Procedura gestione adempimenti tributari e fiscali;
- Procedura Erogazioni, omaggi, sponsorizzazioni;
- Procedura Rapporti con Enti pubblici/Organi Ispettivi;
- Procedura Rapporti con autorità doganale;
- Procedura gestione commerciale;
- Procedura approvvigionamento;
- Procedura amministrazione del personale.

15.3.3.Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia.

È onere delle Società del Gruppo e del personale aziendale, nell'ambito delle rispettive mansioni e ruoli, provvedere ad un costante aggiornamento e al recepimento delle novità legislative, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell'OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalle Società del Gruppo per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d'imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.

È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d'imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all'ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.

In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento dei crediti/rimborsi d'imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

È altresì fatto divieto di porre in essere condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando cioè operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Un esempio concreto potrebbe essere il caso di trasferimento di azioni tra società appartenenti allo stesso gruppo finalizzato ad aggirare le disposizioni in materia di indeducibilità delle minusvalenze per le partecipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime della participation exemption (ex art. 87 del TUIR).

È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti.

Il divieto riguarda (i) sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quello reale), (ii) sia l'inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrapproduzione.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli assets della società, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l'ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro.

È vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

16. REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

16.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-sexiesdecies "*Contrabbando*" del D.lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a METALCAM S.p.A, precisando come le stesse assumano rilevanza penale solo laddove l'importo dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro diecimila.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/73)

Tale fattispecie punisce chiunque:

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma di legge;
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto dalla legge;
- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/73)

Tale fattispecie punisce il capitano di una nave che:

- che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine;
- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

È inoltre punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa ovvero qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/73)

Tale fattispecie punisce il capitano di una nave che:

- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma di legge, salvi i casi di forza maggiore;
- che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto dalla legge per l'imbarco di provviste di bordo.

È inoltre punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa ovvero qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/73)

Tale fattispecie punisce il comandante di aeromobile che:

- che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dalla legge. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

È inoltre punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa ovvero qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/73)

Tale fattispecie punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/73)

È punito chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 43/73)

Tale fattispecie punisce chiunque, per commettere il reato di contrabbando, adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato e, inoltre

- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00.

Tale fattispecie potrebbe essere contestata alla Società in caso di commissione di reato in forma associativa ovvero qualora si configurassero tutti gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui dell'art. 416 del c.p.

16.1. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società, anche in forma associativa, più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
<u>Gestione intercompany, amministrazione, finanza</u>	Rapporti autorità doganali
<u>Gestione commerciale</u>	Vendita (Italia ed estero)
Gestione approvvigionamento	Approvvigionamento di beni e servizi

16.2. Elementi di controllo

16.2.1. Protocolli preventivi (sintesi da Allegato 9-Procedure preventive)

Rapporti con autorità doganali:

- Chiara identificazione delle funzioni competenti nella gestione degli adempimenti doganali

- Formalizzazione dei rapporti con spedizioniere e/o trasportatore in appositi accordi/contratti in cui sia assicurato il recupero e la raccolta di tutta la documentazione riguardante il trasporto della merce e di ogni altro documento necessario a provare la consegna e/o il passaggio di proprietà dei beni, nonché della documentazione doganale qualora non sia già nella disponibilità della Società
- Definizione, chiara e precisa, dei ruoli e compiti che deve svolgere la funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei titoli autorizzativi rilasciati dall'autorità doganale e/o per il riconoscimento di particolari status, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta e monitoraggio periodico della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge
- Monitoraggio periodico della correttezza della gestione delle autorizzazioni, della fruizione dei regimi speciali, dell'esecuzione degli adempimenti prescritti (anche dalla normativa interna) e della movimentazione fisica delle merci, al fine di prevenire condotte che possano rappresentare una violazione delle norme di legge o l'integrazione di fattispecie di reato
- Controllo sull'esistenza di restrizioni o altre misure all'importazione o all'esportazione (es. dazi antidumping, massimali tariffari, proibizioni, ecc.), nonché sulla necessità di specifiche autorizzazioni o altra documentazione ai fini della corretta conclusione dell'operazione
- Verifica sulla correttezza di tutti i dati inseriti nelle dichiarazioni di esportazione o importazione e nei documenti connessi, nonché del corretto pagamento dei diritti di confine dovuti, in coordinamento con lo spedizioniere doganale eventualmente incaricato
- Sottoscrizione della documentazione inerente alle operazioni doganali da parte di un soggetto dotato di idonei poteri
- Raccolta (anche successiva all'esecuzione dell'operazione) e archiviazione, da parte dell'Ufficio competente, della documentazione relativa alle pratiche doganali, nonché di quella attestante la consegna e il passaggio di proprietà delle merci
- Conservazione di tutta la documentazione afferente alle operazioni doganali per il periodo stabilito dalla legge al fine dell'effettuazione di controlli da parte dell'Autorità, in modo che la stessa possa essere prontamente resa disponibile
- In caso di attestazione dell'origine non preferenziale o preferenziale delle merci, coinvolgimento della funzione Commerciale per il puntuale controllo sull'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, sulla corretta modalità di attestazione, sull'esistenza di accordi che prevedano la riduzione o l'eliminazione dei dazi al ricorrere di determinati presupposti, che possano trovare applicazione con riguardo alla specifica operazione
- Verifica sull'avvenuta raccolta delle Dichiarazioni del fornitore, qualora necessarie, attestanti l'origine non preferenziale o preferenziale delle merci, che devono essere rilasciate in conformità ai modelli contenuti nei regolamenti unionali (con monitoraggio periodico sulla loro validità, qualora siano a lungo termine)
- Controllo sull'effettivo rispetto dei requisiti imposti, nel caso di rilascio di Dichiarazioni del fornitore attestanti l'origine non preferenziale o preferenziale dei beni, da redigersi secondo i modelli prescritti.

16.2.2.Procedure preventive di riferimento

- Procedura rapporti con autorità doganali;
- Procedura di gestione commerciale;

- Procedura approvvigionamento.

16.2.3.Regole di condotta (da Allegato 6-Codice di Comportamento)

Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di contrabbando.

Ogni Società del Gruppo si impegna a garantire l'emissione di documentazione contabile o fiscale coerente con le operazioni di importazione/esportazione dalla stessa effettivamente svolte.

È pertanto fatto divieto di introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti in materia.

Nello specifico è vietato:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per storable alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine senza aver corrisposto tali diritti;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando;
- costituire nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o costituirli in misura superiore a quella consentita;
- detenere, in qualità di concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata o con il contributo di un concessionario, merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
- utilizzare mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottoporre le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero utilizzare altri mezzi fraudolenti.

17. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

17.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-octies.1 "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" del D.lgs. 231/2001.

Risulta utile precisare che, secondo l'art. 1 del D.Lgs. 184/2021 - che ha introdotto la presente categoria di reati 231 -: "*Agli effetti della legge penale si intende per:*

- a) *«**strumento di pagamento diverso dai contanti**» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;*
- b) *«dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;*
- c) *«mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;*
- d) *«valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.*

In sintesi, per strumenti di pagamento diversi dal contante, dunque, si intendono il bancomat, le carte di credito, le carte ricaricabili, le carte carburante, i POS, l'internet banking, i bonifici, l'addebito diretto, l'assegno, i servizi di pagamento in internet (e-payments), i pagamenti su dispositivi portatili (m-payments), etc.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a METALCAM. L'elenco completo dei reati presupposto è riportato, invece, nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Tale norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Viene inoltre punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Si specifica che non configura tale fattispecie nel caso di:

- possesso di una carta di credito o di pagamento denunciata come smarrita se al momento dell'accertamento della detenzione la stessa risulta scaduta o non sia stato accertato il possesso della medesima prima della data di scadenza della validità;
- utilizzo da parte di un dipendente di una carta di credito aziendale per effettuare spese personali, diverse da quelle consentitegli.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Costituisce reato presupposto la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando, senza diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale viene punito ai sensi dell'art. 25 octies1.

In aggiunta alle fattispecie sopra menzionate, in virtù di quanto previsto dal **comma 2** dell'art. 25-octies.1, la Società potrà essere sanzionata anche per la commissione, nel suo interesse o vantaggio, di **ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio** previsto dal codice penale, **avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti**, purché il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente (in virtù della clausola di riserva nella stessa presente).

Potranno dunque configurarsi, ad esempio, i seguenti reati:

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri ex art. 490 c.p. (reato contro il patrimonio) nel caso in cui un soggetto di Metalcam distrugge, sopprime od occulta una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore;
- Appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (reato contro il patrimonio) nel caso in cui un dipendente di Metalcam si appropria delle credenziali dell'internet banking di un cliente e lo utilizza per effettuare degli approvvigionamenti di beni per la società.

17.2. I processi a rischio

Le aree e i processi sensibili della Società, anche in forma associativa, più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

Macro Area

Gestione intercompany,

Processo

Gestione risorse finanziarie

amministrazione, finanza

Gestione sistemi
informatici

Gestione sistemi informatici

17.1. Elementi di controllo

17.1.1. Protocolli preventivi (sintesi da Allegato 9-Procedure preventive)

Gestione tesoreria

- Chiara identificazione delle funzioni che hanno accesso al remote banking (Referente Tesoreria e Referente Contabilità)
- Preventiva autorizzazione di tutte le operazioni dispositive da parte del Direttore Generale e/o del Presidente
- Redazione e aggiornamento dell'elenco degli strumenti di pagamento, con indicazione dei relativi titolari e sostituti